

## L. 3.4.61 n. 286 Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia

### Articolo 1

<i>Prima</i>	<i>Dopo</i>
Le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, non possono essere colorate se non contengono anche succo di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento.	Le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, <del>non possono essere colorate se non contengono anche</del> <b>devono contenere</b> succo di agrumi in misura non inferiore <del>al 12 per cento</del> <b>al 20 per cento</b> .

### Articolo 2

<i>Prima</i>	<i>Dopo</i>
Chiunque produce, vende o detiene per la vendita bibite analcoliche colorate in violazione del divieto di cui all'articolo precedente è punito ...	Chiunque produce, vende o detiene per la vendita bibite analcoliche <del>colorate in</del> <del>violazione del divieto</del> <b>in violazione delle disposizioni</b> di cui all'articolo precedente è punito ...

\*\*\*\*\*

## D.P.R. 19.5.58 n. 719 Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi

### Articolo 4

<i>Prima</i>	<i>Dopo</i>
Le bibite analcoliche, vendute con il nome di uno o più frutta a succo (quali l'uva, l'arancio, il limone, il mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e simili) o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle frutta di cui alla denominazione. Le bibite analcoliche preparate con il succo di più specie di frutta debbono riportare sulle etichette i nomi delle relative frutta. L'aggiunta, senza obbligo di specificazione di succhi, di estratti o di essenze naturali provenienti da agrumi diversi da quello di cui alla denominazione, è consentita soltanto alle bibite analcoliche preparate con succo di "arancio " o "limone" o "mandarino". È consentita l'aggiunta di estratti o essenze	Le bibite analcoliche, vendute con il nome di uno o più frutta a succo (quali l'uva, l'arancio, il limone, il mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e simili) o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle frutta di cui alla denominazione. Le bibite analcoliche preparate con il succo di più specie di frutta debbono riportare sulle etichette i nomi delle relative frutta. L'aggiunta, senza obbligo di specificazione di succhi, di estratti o di essenze naturali provenienti da agrumi diversi da quello di cui alla denominazione, è consentita soltanto alle bibite analcoliche preparate con succo di "arancio " o "limone" o "mandarino". È consentita l'aggiunta di estratti o essenze

<p>naturali provenienti da altre parti delle frutta impiegate nella preparazione.</p> <p>Le bibite di cui al presente articolo debbono avere, per ogni 100 cc., un contenuto di succo naturale non inferiore a gr 12 o della quantità equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato. La percentuale complessiva del succo contenuto deve essere riportata sulla etichetta.</p>	<p>naturali provenienti da altre parti delle frutta impiegate nella preparazione.</p> <p>Le bibite di cui al presente articolo debbono avere, per ogni 100 cc., un contenuto di succo naturale <del>non inferiore a gr 12</del> <b>non inferiore al 20 %</b> o della quantità equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato. La percentuale complessiva del succo contenuto deve essere riportata sulla etichetta.</p>
---	---